

Legge federale sul principio del debitore e dell'agente pagatore nell'imposta preventiva

del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale del ...¹,
decreta:

I

Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:

1. Legge federale del 14 dicembre 1990² sull'imposta federale diretta

Art. 20 cpv. 1 lett. a primo periodo, lett. b e cpv. 1^{ter}

¹ Sono imponibili i redditi da sostanza mobiliare, segnatamente:

a. i redditi da averi, compresi quelli versati da assicurazioni riscattabili di capitali con premio unico in caso di sopravvivenza o di riscatto, a meno che queste assicurazioni di capitali servano alla previdenza. [...];

b. *abrogata*;

g. i redditi da prodotti strutturati di cui all'articolo 4 capoverso 1 lettera c LIP.

^{1ter} Tra i redditi da averi (cpv. 1 lett. a), da quote di partecipazione a investimenti collettivi di capitale (cpv. 1 lett. e) o da prodotti strutturati (cpv. 1 lett. g) rientrano anche quelli maturati o capitalizzati durante il periodo di detenzione in caso di cessione, rimborso o riscatto di questi crediti, di queste quote di partecipazione a investimenti collettivi di capitale e di questi prodotti strutturati. I redditi maturati o capitalizzati che sono stati pagati al momento dell'acquisto possono essere dedotti.

2. Legge federale del 14 dicembre 1990³ sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni

Art. 7 cpv. 1^{quater}

Tra i redditi da sostanza rientrano anche quelli maturati o capitalizzati durante il periodo di detenzione in caso di cessione, rimborso o riscatto di obbligazioni, quote

¹ FF 20xx ...

² RS 642.11

³ RS 642.14

di partecipazione a investimenti collettivi di capitale o prodotti strutturati. I redditi maturati o capitalizzati che sono stati pagati al momento dell'acquisto possono essere dedotti.

3. Legge federale del 13 ottobre 1965⁴ sull'imposta preventiva

Sostituzione di un'espressione

In tutta la legge «Amministrazione federale delle contribuzioni» è sostituito con «AFC».

Art. 4

¹ L'imposta preventiva sui redditi di capitali mobili ha per oggetto i seguenti redditi che vengono girati, versati o accreditati da un agente pagatore in Svizzera (art. 9 cpv. 1^{bis}) a un avente economicamente diritto domiciliato in Svizzera:

- a. i redditi da obbligazioni, da cartelle ipotecarie e rendite fondiarie emesse in serie e da averi iscritti nel libro del debito pubblico, inclusi i redditi maturati o capitalizzati in caso di cessione, rimborso o riscatto di questi titoli;
- b. i redditi da azioni, quote sociali, in società, a garanzia limitata o cooperative, buoni di partecipazione e buoni di godimento, emessi da una persona domiciliata all'estero nonché diritti di partecipazione equiparati;
- c. i redditi da quote di investimenti collettivi di capitale o da patrimoni dello stesso genere, nonché da prodotti strutturati, inclusi i redditi maturati o capitalizzati in caso di cessione, rimborso o riscatto di questi titoli;
- d. i redditi da averi di clienti presso banche e casse di risparmio.

² L'imposta preventiva ha per oggetto i redditi da azioni, quote sociali, in società, a garanzia limitata o cooperative, buoni di partecipazione e buoni di godimento, emessi da una persona domiciliata in Svizzera.

³ Il trasferimento all'estero della sede di una società anonima, di una società a garanzia limitata o di una società cooperativa è fiscalmente equiparato alla liquidazione della società; questa disposizione è applicabile per analogia agli investimenti collettivi di capitale.

Art. 5 cpv. 1 lett. b, c e g, nonché 1^{bis}

¹ Non sono soggetti all'imposta preventiva:

- b. i profitti di capitale conseguiti in un investimento collettivo di capitale e i proventi derivanti dal possesso fondiario diretto, nonché i versamenti di capitale fatti dagli investitori, se la loro distribuzione avviene mediante cedole separate;
- c. e g. *abrogate*

⁴ RS 642.21

^{1bis} Il rimborso degli apporti, dell'aggio e dei pagamenti suppletivi forniti dai titolari dei diritti di partecipazione dopo il 31 dicembre 1996 è trattato in modo identico a quello del capitale azionario o sociale se la società di capitali o la società cooperativa li allibra su un conto separato del bilancio commerciale e comunica ogni modifica di questo conto all'AFC.

Art. 5a 3. Eccezioni in base al beneficiario della prestazione

¹ I redditi di cui all'articolo 4 capoverso 1 sono esentati dall'imposta preventiva se il beneficiario della prestazione svizzero:

- a. è una società di capitali o cooperativa con contabilità ordinaria di cui all'articolo 957 capoverso 1 numero 2 del Codice delle obbligazioni⁵ (CO), che è soggetta a una revisione ordinaria o limitata di cui all'articolo 727 o 727a CO;
- b. è una corporazione o un istituto di diritto pubblico;
- c. è un'associazione o una fondazione che fornisce la prova di una revisione ordinaria o limitata.

² Per i redditi da quote di investimenti collettivi di capitale, nonché da prodotti strutturati, l'eccezione si applica solamente se essi vengono distribuiti mediante cedole separate o indicati separatamente.

Titolo prima dell'art. 7: III. Prestazioni d'assicurazione e prestazioni di previdenza

Art. 7 cpv. 1 e 3

¹ L'imposta preventiva sulle prestazioni d'assicurazione e sulle prestazioni di previdenza ha per oggetto le prestazioni della previdenza professionale e qualsivoglia prestazione da assicurazioni sulla vita, se l'assicurazione o la previdenza fa parte del portafoglio svizzero dell'assicuratore o dell'istituto di previdenza e se, al verificarsi dell'evento assicurato, lo stipulante dell'assicurazione, l'intestatario della previdenza o un avente diritto è domiciliato in Svizzera.

³ È pure considerato prestazione in capitale da assicurazioni sulla vita ogni versamento di averi, nel senso dell'articolo 5 capoverso 1 lettera d, qualunque sia il motivo del versamento.

Art. 8 cpv. 1 lett. a e b e cpv. 2

¹ Sono esentate dall'imposta preventiva:

- a. le prestazioni in capitale da assicurazione e previdenza, se il totale delle prestazioni provenienti dalla medesima assicurazione non supera 5000 franchi;
- b. le rendite vitalizie da assicurazione e previdenza, se il loro ammontare, comprese le indennità supplementari, non supera 500 franchi l'anno;

² L'ordinanza d'esecuzione può prescrivere, a titolo generale, che vengano cumulate le prestazioni in capitale o le rendite vitalizie di un medesimo assicuratore o istituto

di previdenza su una medesima persona; l'AFC può disporre che si proceda, nel caso singolo, a tale cumulo, se vi è manifesto abuso.

Art. 9 cpv. 1^{bis}, 3, 4 e 5

^{1bis} Si considera agente pagatore chiunque, periodicamente o saltuariamente, nell'ambito della sua attività commerciale, gira, versa o accredita redditi ai sensi dell'articolo 4 capoverso 1 o dell'articolo 7.

³ Le disposizioni della presente legge, quando trattano di investimenti collettivi di capitale, si applicano a tutte le persone che esercitano le funzioni corrispondenti. Nella presente legge, le società di investimento a capitale fisso sono assimilate alle società di capitali.

⁴ Per prodotti strutturati si intendono tutti i crediti basati su prestazioni in denaro o in natura nell'ambito dei quali il rimborso del capitale inizialmente investito o del compenso per l'allocazione dello stesso è garantito totalmente o in parte, oppure l'ammontare del rimborso o del compenso dipende da un evento incerto (solitamente dalla performance di uno o più sottostanti). Il Consiglio federale può disciplinare disposizioni dettagliate nell'ordinanza.

⁵ È avente economicamente diritto colui che può decidere di fatto sui valori patrimoniali e a cui questi appartengono sotto il profilo economico.

Art. 10 I. Contribuente

¹ L'obbligazione fiscale spetta:

- a. all'agente pagatore per:
 1. i redditi di cui all'articolo 4 capoverso 1 lettere a, b e d e all'articolo 7,
 2. i redditi di cui all'articolo 4 capoverso 1 lettera c, sempre che derivino da redditi di cui all'articolo 4 capoverso 1 lettere a, b e d che vengono distribuiti mediante cedola separata o indicati separatamente;
- b. al debitore della prestazione imponibile per:
 1. i redditi di cui all'articolo 4 capoversi 2 e 3, articolo 4a e articolo 6,
 2. i redditi di cui all'articolo 4 capoverso 1 lettera c non considerati nella lettera a numero 2.

² Nel caso degli investimenti collettivi di capitale, si considera debitore della prestazione imponibile la direzione del fondo, la società di investimento a capitale variabile, la società di investimento a capitale fisso e la società in accomandita. Se una maggioranza di soci illimitatamente responsabili di una società in accomandita per investimenti collettivi di capitale ha il domicilio all'estero o se i soci illimitatamente responsabili sono persone giuridiche cui partecipano in maggioranza persone con domicilio o sede all'estero, la banca depositaria della società in accomandita risponde in solido per l'imposta sui redditi che riversa.

³ Nel caso dei prodotti strutturati, si considera debitore della prestazione imponibile l'emittente.

Art. 11 II. Modo di esecuzione

¹ L'obbligazione fiscale è soddisfatta con:

- a. il pagamento dell'imposta (art. 12–18); o
- b. la notifica della prestazione imponibile (art. 19–20a).

² L'ordinanza d'esecuzione stabilisce a quali condizioni l'imposta preventiva non è riscossa sui redditi fruttati da quote di investimenti collettivi di capitale qualora venga presentata una dichiarazione bancaria (*affidavit*).

Art. 12 cpv. 1, 1^{quater}, 2 e 2^{bis}

¹ Per i redditi di cui all'articolo 4 capoverso 2 e all'articolo 6, il credito fiscale sorge alla scadenza della prestazione imponibile.

^{1quater} Per i redditi di cui all'articolo 4 capoverso 1 e all'articolo 7, il credito fiscale sorge al momento della girata, del versamento o dell'accreditamento del reddito imponibile.

² Per le prestazioni d'assicurazione e di previdenza, il credito fiscale sorge all'atto del versamento della prestazione.

^{2bis} La capitalizzazione di redditi o la decisione di trasferire la sede all'estero (art. 4 cpv. 3) implica il sorgere del credito fiscale. Lo stesso vale nel caso del rendiconto dei redditi maturati in caso di cessione, rimborso o riscatto dei titoli elencati nell'articolo 4 capoverso 1 lettere a–c.

Art. 13 cpv. 1 lett. a, b, c e cpv. 1^{bis}

¹ L'imposta preventiva è:

- a. il 35 per cento della prestazione imponibile, per i redditi di cui all'articolo 4, all'articolo 4a e all'articolo 6;
- b. il 15 per cento della prestazione imponibile, per le rendite vitalizie da assicurazione e previdenza;
- c. l'8 per cento della prestazione imponibile per tutte le altre prestazioni d'assicurazione e di previdenza.

^{1bis} Per i redditi di cui all'articolo 4 capoverso 1 lettere a, b e c, dall'imposta di cui al capoverso 1 lettera a si deduce l'imposta alla fonte estera, per la quale non è possibile chiedere il rimborso, riscossa dagli Stati con i quali è in vigore una convenzione per evitare le doppie imposizioni sul reddito.

Art. 14 cpv. 2

² Il contribuente deve dare al beneficiario i dati necessari per consentirgli l'esercizio del diritto al rimborso e rilasciare un'attestazione in merito.

Art. 16 cpv. 1 lett. a, b e d

¹ L'imposta preventiva scade:

- a. *abrogata*
- b. sui redditi di cui all'articolo 4 capoverso 1: 30 giorni dopo la fine di ogni trimestre civile, per i redditi girati, versati o accreditati nel corso dello stesso (art. 12 cpv. 1^{quater});

- d. sulle prestazioni d'assicurazione e di previdenza: 30 giorni dopo la fine di ogni mese per le prestazioni eseguite nel corso dello stesso.

Titolo prima dell'art. 19: Per le prestazioni d'assicurazione e per le prestazioni di previdenza

Art. 19 cpv. 1, 1^{bis} e 4

¹ L'agente pagatore deve soddisfare all'obbligazione fiscale con la notifica della prestazione d'assicurazione o della prestazione di previdenza imponibile, a meno che, prima del versamento, lo stipulante dell'assicurazione, l'intestatario della previdenza o un avente diritto non gli comunicchi, per iscritto, di opporsi alla notifica.

^{1bis} L'agente pagatore trasmette all'AFC, che a sua volta lo inoltra alle autorità fiscali dei Cantoni (art. 36a), il contenuto della notifica, incluso il numero d'identificazione delle persone o il numero d'identificazione delle imprese ai sensi della legge federale del 18 giugno 2010⁶ sul numero d'identificazione delle imprese (LIDI).

⁴ L'ordinanza definisce il contenuto delle notifiche e stabilisce la forma e i termini per trasmetterle nonché il numero d'identificazione delle persone da utilizzare (il numero d'identificazione delle persone settoriale o eventualmente il numero d'assicurato dell'AVS ai sensi della legge federale del 20 dicembre 1946⁷ su l'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti [LAVS]).

Art. 20 2. Per i redditi di partecipazione svizzeri

Qualora il pagamento dell'imposta su redditi di cui all'articolo 4 capoversi 2 e 3 nonché all'articolo 4a causi complicazioni inutili o rigori manifesti, il contribuente può essere autorizzato a soddisfare alla sua obbligazione fiscale mediante la notifica della prestazione imponibile; l'ordinanza determina i casi nei quali tale procedura è ammessa.

Art. 20a 3. Per gli altri redditi di capitali mobili

¹ Se l'agente pagatore diventa contribuente per redditi di cui all'articolo 4 capoverso 1, al più tardi entro il 30 novembre dell'anno civile in corso l'avente economicamente diritto può autorizzarlo espressamente alla notifica della prestazione imponibile, con effetto dall'anno civile successivo. L'autorizzazione è valida finché l'agente pagatore riceve una revoca espressa. Quest'ultima deve essere parimenti comunicata all'agente pagatore al più tardi entro il 30 novembre dell'anno civile in corso e ha effetto dall'anno civile successivo.

² L'agente pagatore trasmette all'AFC, che a sua volta lo inoltra alle autorità fiscali dei Cantoni (art. 36a), il contenuto della notifica, incluso il numero d'identificazione delle persone o il numero d'identificazione delle imprese ai sensi della LIDI.

³ In caso di notifica regolare, l'obbligazione fiscale è considerata soddisfatta.

⁴ L'ordinanza definisce il contenuto della notifica e stabilisce la forma e i termini per trasmetterla nonché il numero d'identificazione delle persone da utilizzare (il numero

⁶ RS 431.03

⁷ RS 831.10

d'identificazione delle persone settoriale o eventualmente il numero d'assicurato dell'AVS ai sensi della LAVS).

Art. 21 cpv. 1, frase introduttiva

¹ L'avente diritto, inteso nel senso degli articoli 22 a 28, può chiedere il rimborso dell'imposta preventiva ritenuta a suo carico:

Art. 26 3. Investimenti collettivi di capitale

Chi paga l'imposta preventiva sui redditi fruttati da quote di investimenti collettivi di capitale (art. 10 cpv. 2) ha diritto, per conto dell'investimento collettivo di capitale, al rimborso dell'imposta preventiva ritenuta a suo carico; l'articolo 25 è applicabile per analogia.

Art. 27 4. Portatori, domiciliati all'estero, di quote di investimenti collettivi di capitale

I portatori, domiciliati all'estero, di quote di investimenti collettivi di capitale hanno diritto al rimborso dell'imposta preventiva dedotta dal reddito fruttato dalle quote, a condizione che almeno l'80 per cento del reddito provenga da fonte estera.

Art. 33 B. Rimborso dell'imposta sulle prestazioni d'assicurazione e sulle prestazioni di previdenza, cpv. 1 e 2

¹ Il beneficiario di una prestazione d'assicurazione o di una prestazione di previdenza decurtata dell'imposta preventiva ha diritto al suo rimborso, se presenta l'attestazione della deduzione rilasciatagli dal contribuente (art. 14 cpv. 2) e fornisce tutti i dati necessari per consentire alla Confederazione e ai Cantoni di far valere i diritti fiscali relativi all'assicurazione.

² Il diritto al rimborso va fatto valere con istanza scritta da presentarsi all'AFC; il diritto si estingue se l'istanza non è presentata nel termine di tre anni dopo la fine dell'anno civile in cui la prestazione d'assicurazione o la prestazione di previdenza è stata eseguita.

Art. 36a cpv. 1^{bis} e 1^{ter}

^{1bis} Le autorità di cui all'articolo 36 capoverso 1 sono autorizzate a utilizzare sistematicamente il numero d'identificazione delle persone per l'adempimento dei loro compiti in virtù della presente legge.

^{1ter} L'agente pagatore inoltra all'AFC il contenuto della notifica con, nello specifico, i valori patrimoniali, i redditi da sostanza rilevanti sul piano fiscale nonché i dati personali (incluso il numero d'identificazione delle persone).

Art. 38 cpv. 2

² Il contribuente, alla scadenza dell'imposta (art. 16), è tenuto a presentare spontaneamente all'AFC il rendiconto prescritto, corredato dei giustificativi, e a pagare in pari tempo l'imposta o a fare la notifica sostitutiva del pagamento (art. 19–20a).

Art. 38a 1a Accertamento dell'avente economicamente diritto

L'agente pagatore accerta l'avente economicamente diritto nel rispetto degli obblighi di diligenza applicabili e in considerazione di tutte le circostanze note.

Art. 40 cpv. 1 e 2

¹ L'AFC controlla se viene soddisfatto l'obbligo di annunciarsi come contribuente; essa verifica pure i rendiconti, i versamenti dell'imposta e la consegna delle notifiche da farsi secondo gli articoli 19–20a.

² Per chiarire la fattispecie, l'AFC può verificare sul posto i libri di commercio, i giustificativi e gli altri documenti del contribuente.

Art. 48 cpv. 1 lett. c

¹ Chiunque chiede il rimborso dell'imposta preventiva deve indicare coscienziosamente all'autorità competente tutti i fatti che possono essere di qualche rilevanza nell'accertamento del diritto al rimborso; in particolare, l'istante è tenuto a:

- c. allegare obbligatoriamente all'istanza di rimborso l'attestazione di cui all'articolo 14 capoverso 2 per i redditi secondo l'articolo 4 capoverso 1 e l'articolo 7.

Art. 61 cpv. 1 lett. b

Chiunque, intenzionalmente o per negligenza, al fine di procacciare un profitto a sé o a un terzo:

- b. non soddisfa l'obbligo di notificare una prestazione imponibile (art. 19–20a) o fa una dichiarazione falsa;

Titolo prima dell'art. 68

Capo quinto: Disposizioni finali

Art. 70c V. Disposizione transitoria della modifica del ...

¹ Fino all'entrata in vigore delle rimanenti disposizioni della modifica del ..., non sono soggetti all'imposta i redditi degli strumenti finanziari che l'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari avrà approvato entro il 31 dicembre 2016 fondandosi sulle disposizioni concernenti il capitale supplementare (art. 11 cpv. 4) della legge dell'8 novembre 1934⁸ sulle banche.

² Fino all'entrata in vigore delle rimanenti disposizioni della modifica del, non sono soggetti all'imposta i redditi degli strumenti finanziari che l'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari avrà approvato dopo il 1° gennaio 2017:

- a. a computo dei fondi propri richiesti quale capitale supplementare (art. 11 cpv. 4 della legge sulle banche); o
- b. in adempimento di ulteriori requisiti normativi nell'ottica di misure in caso di rischio d'insolvenza (art. 31 cpv. 3 della legge sulle banche).

⁸ RS 952.0

II

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

² Qualora entro dieci giorni dalla scadenza del termine di referendum risulti che questo è decorso infruttuosamente, la presente legge entra in vigore come segue:

- a. l'articolo 70c entra in vigore il 1° gennaio 2017;
- b. il Consiglio federale determina l'entrata in vigore delle altre disposizioni.

³ In caso contrario, il Consiglio federale determina l'entrata in vigore di tutte le disposizioni.

...

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Didier Burkhalter
La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

